SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE

Art. 14

Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare

A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma e' attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di truppa in ferma breve o prefissata nonche' agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Versione in vigore dal 12 agosto 2003, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate
Estremi	Decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193
Capo	II — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-193-2003/art-14-disposizioni-particolari-sul-trattamento-economico-del-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it